Parlamento europeo

2019-2024



Documento di seduta

A9-0423/2023

8.12.2023

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatrice: Cláudia Monteiro de Aguiar

RR\1292567IT.docx PE753.514v02-00

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .	5
MOTIVAZIONE	54
ALLEGATO : ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	58
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA	86
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	113
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	114

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002

(COM(2023)0269 - C9-0190/2023 - 2023/0163(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0269),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0190/2023),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023¹,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la pesca,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0423/2023),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nel settore della pesca si verificano spesso incidenti, con elevati livelli di mortalità, pertanto la formazione dei pescatori svolge un ruolo importante nel contesto della sicurezza sul lavoro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'Agenzia è stata inizialmente istituita con l'obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l'integrazione della promozione della protezione marittima, l'attenzione prestata negli ultimi anni dall'Agenzia al sostegno agli sviluppi normativi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo giustifica l'inserimento di tali dimensioni tra gli obiettivi generali dell'Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della duplice transizione, verde e digitale, dell'industria. Analogamente, il ruolo cruciale dell'Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l'integrazione di un obiettivo generale pertinente per l'Agenzia.

Emendamento

L'Agenzia è stata inizialmente (8) istituita con l'obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l'integrazione della promozione della protezione marittima, l'attenzione prestata negli ultimi anni dall'Agenzia al sostegno agli sviluppi normativi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo, comprese le aree portuali, giustifica l'inserimento di tali dimensioni tra gli obiettivi generali dell'Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della duplice transizione, verde e digitale, dell'industria. Analogamente, il ruolo cruciale dell'Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l'integrazione di un obiettivo generale pertinente per l'Agenzia.

Emendamento 3

PE753.514v02-00 6/114 RR\1292567IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.

Emendamento

(10)Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo. Nello svolgere tali compiti, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle specificità dei diversi tipi di attività marittime, concentrandosi in particolare sulle condizioni applicabili al settore della pesca.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l'attuazione di tutti i compiti che rientrino nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell'Unione. Tali compiti aggiuntivi sono soggetti a un esame delle risorse umane e finanziarie disponibili, di cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto prima di decidere di inserirli nel documento unico di programmazione dell'Agenzia nell'ambito del suo programma di lavoro annuale o pluriennale. Ciò è necessario per garantire

Emendamento

Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l'attuazione di tutti i compiti che rientrino nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell'Unione nell'ambito della legislazione marittima. Tali compiti aggiuntivi sono soggetti a un esame delle risorse umane e finanziarie disponibili, di cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto prima di decidere di inserirli nel documento unico di programmazione dell'Agenzia nell'ambito del suo programma di lavoro annuale o

che taluni compiti che costituiscono l'essenza stessa dell'Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari. pluriennale. È pertanto opportuno che i nuovi compiti aggiuntivi siano accompagnati da una scheda finanziaria legislativa trasmessa alle autorità legislative e di bilancio. Ciò è necessario per garantire che taluni compiti che costituiscono l'essenza stessa dell'Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari.

Motivazione

È importante disporre di una scheda finanziaria legislativa ogniqualvolta siano assegnati nuovi compiti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione al settore della pesca nello svolgimento dei suoi compiti, in quanto ha un importante impatto economico e sociale nell'UE. In particolare, i pescherecci e i lavoratori sono fortemente vulnerabili ai rischi in materia di sicurezza marittima e svolgono un ruolo importante nella transizione verde.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'Agenzia è all'avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità elaborando corsi con un programma comune di base ed

Emendamento

(12) L'Agenzia è all'avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità elaborando corsi con un programma comune di base ed

PE753.514v02-00 8/114 RR\1292567IT.docx

erogandoli con l'ausilio degli strumenti tecnologicamente più avanzati.

erogandoli con l'ausilio degli strumenti tecnologicamente più avanzati. L'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, sostenere la formazione degli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato di bandiera affinché effettuino ispezioni mirate relative all'attuazione e all'applicazione della convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 per quanto riguarda l'attuazione dei diritti dei marittimi e le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. Al fine di aumentare l'attrattiva delle professioni marittime, l'Agenzia dovrebbe valutare la creazione di una rete che comprenda il mondo accademico e qualsiasi altro istituto in grado di fornire qualifiche adeguate per promuovere le esigenze di apprendimento permanente.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Tali capacità tecniche dell'Agenzia (13)dovrebbero essere ulteriormente valorizzate svolgendo attività di ricerca in ambito marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell'Unione nel settore. L'Agenzia dovrebbe contribuire con un approccio proattivo agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto marittimo e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia potrebbe fornire orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri e/o l'industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento

Tali capacità tecniche dell'Agenzia (13)dovrebbero essere ulteriormente valorizzate svolgendo attività di ricerca in ambito marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell'Unione nel settore. L'Agenzia dovrebbe contribuire con un approccio proattivo agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto e dei porti marittimi e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia potrebbe fornire orientamenti. raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri e/o l'industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi.

Motivazione

È importante fare riferimento all'intero ecosistema marittimo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Per quanto riguarda la sicurezza (14)marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Emendamento

Per quanto riguarda la sicurezza (14)marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, mediante il sostegno diretto alle inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Motivazione

Dovrebbe esistere un quadro europeo per le inchieste sugli incidenti al fine di ridurre le divergenze esistenti tra gli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La Commissione dovrebbe recepire nel diritto dell'UE la convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F 1995), al fine di conseguire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Per quanto riguarda la (16)decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le emissioni marittime globali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2018. Sono in corso discussioni circa i mezzi per la realizzazione pratica di tale obiettivo ambizioso, compresa una revisione della strategia iniziale. A livello dell'Unione è stato elaborato un insieme di politiche e proposte legislative per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e nella strategia per l'inquinamento zero. La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe

Emendamento

Per quanto riguarda la (16)decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le emissioni marittime globali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2018. Sono in corso discussioni circa i mezzi per la realizzazione pratica di tale obiettivo ambizioso. Tali discussioni comprendono la possibilità di una revisione della strategia iniziale e offrono l'opportunità di riflettere sulle ambizioni dell'Unione in ambito internazionale, nonché sull'importanza di garantire condizioni di parità a livello mondiale che comporterebbero il rafforzamento della competitività marittima dell'UE. A livello dell'Unione è stato elaborato un insieme di politiche e proposte legislative per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità

RR\1292567IT.docx 11/114 PE753.514v02-00

pertanto essere integrata nel mandato dell'Agenzia.

del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e nella strategia per l'inquinamento zero. La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe pertanto essere integrata nel mandato dell'Agenzia.

Motivazione

Ruolo internazionale dell'EMSA grazie alle sue competenze.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia

Emendamento

(17)A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Ciò comprende il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti dell'EU ETS marittimo e di FuelEU Maritime sul traffico portuale, l'elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo nei paesi terzi a discapito dei porti dell'UE. L'Agenzia dovrebbe

PE753.514v02-00 12/114 RR\1292567IT.docx

alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi e le relative infrastrutture nelle aree portuali, sull'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento, dal sole e dall'onda cinetica. Ciò comprende anche nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, e pratiche di efficienza energetica, quali la navigazione a bassa velocità (slow steaming). L'Agenzia dovrebbe altresì condividere le sue competenze in materia di rischi per la sicurezza dei porti, bunkeraggio e stoccaggio legati all'impiego di combustibili alternativi sostenibili e ostacoli tecnologici e normativi. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo e delle aree portuali e favorirne le condizioni, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione e al Parlamento ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua. L'Agenzia dovrebbe inoltre riferire in merito a tutte le difficoltà amministrative e pratiche incontrate dagli Stati membri nell'attuazione dei relativi atti legislativi.

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Per quanto riguarda la sicurezza (18)marittima, l'Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Dato che il numero di incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l'Agenzia sostenga gli sforzi dell'Unione tesi a rafforzare la *resilienza* contro gli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda la sicurezza (18)marittima, l'Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Dato che il numero di incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l'Agenzia sostenga gli sforzi dell'Unione tesi a prevenire gli incidenti di cibersicurezza e rafforzare la ciberresilienza nel settore marittimo elaborando orientamenti e facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 19

PE753.514v02-00 14/114 RR\1292567IT.docx

Emendamento

²⁷ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

²⁷ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Testo della Commissione

È opportuno che l'Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ insieme ad altri sistemi su cui si basa l'elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sicurezza marittima del programma Copernicus e a utilizzare le tecnologie all'avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che costituiscono per gli Stati membri ed altri organismi dell'Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l'Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima a sostegno di varie crisi, come la COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno che l'Agenzia gestisca un centro, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che assista la Commissione e gli Stati membri in tali situazioni di emergenza.

Emendamento

È opportuno che l'Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ insieme ad altri sistemi su cui si basa l'elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sicurezza marittima del programma Copernicus e a utilizzare le tecnologie all'avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che costituiscono per gli Stati membri ed altri organismi dell'Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l'Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima a sostegno di varie crisi, come la COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno che l'Agenzia gestisca un centro, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che assista la Commissione e gli Stati membri e fornisca informazioni in merito a situazioni di emergenza, anche potenziali. A sostegno di una risposta forte e unitaria dell'Unione e dei suoi Stati membri alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, monitorare i comportamenti sospetti relativi ai gasdotti e individuare l'evasione delle sanzioni in mare.

RR\1292567IT.docx 15/114 PE753.514v02-00

²⁸ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

²⁸ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

Motivazione

L'EMSA fornisce assistenza per l'attuazione delle sanzioni nei confronti della Russia, nonché assiste gli organismi delle Nazioni Unite per quanto riguarda le "rotte del grano".

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi e ad un uso efficiente delle risorse umane. L'introduzione e l'utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l'automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che permetterebbero di agevolare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l'efficienza delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a livello dell'Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, agevolare e promuovere l'uso dei certificati elettronici. la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili.

Emendamento

La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati. con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi, alla riduzione degli oneri amministrativi e ad un uso efficiente delle risorse umane. L'introduzione e l'utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l'automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che permetterebbero di agevolare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l'efficienza delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a livello dell'Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, agevolare e promuovere l'uso dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici. l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili.

Emendamento 15

PE753.514v02-00 16/114 RR\1292567IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22)Nell'ambito dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi"), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri possono aver bisogno di assistenza e competenze tecniche. Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l'inquinamento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere incaricato di adottare una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia sulle questioni di sua competenza, nell'ambito del documento unico di programmazione.

Emendamento

(22) Nell'ambito dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi"), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri possono aver bisogno di assistenza e competenze tecniche ed è pertanto opportuno rafforzare il ruolo dell'EMSA, in particolare in seno all'IMO, dove l'Agenzia dovrebbe essere coinvolta e partecipare alle discussioni.

Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l'inquinamento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere incaricato di adottare una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia sulle questioni di sua competenza, nell'ambito del documento unico di programmazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la

Emendamento

(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la

RR\1292567IT.docx 17/114 PE753.514v02-00

protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e

Emendamento

(25) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e

PE753.514v02-00 18/114 RR\1292567IT.docx

protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti, fornendo servizi, informazioni, tecnologie, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali, raccogliendo dati a fini di ricerca scientifica, monitorando le acque europee e attuando programmi di cooperazione con i paesi terzi.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenerne il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio di amministrazione e, se necessario, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo

contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. Il Parlamento europeo dovrebbe essere rappresentato in qualità di osservatore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenerne il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio di amministrazione e, se necessario, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo.

Motivazione

 \grave{E} importante consolidare le relazioni tra il Parlamento europeo e l'Agenzia.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di

Emendamento

(27) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati da paesi terzi o da altri soggetti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi proporzionali versati da paesi terzi o da altri soggetti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

Motivazione

I diritti imposti ai portatori di interessi del settore marittimo dovrebbero essere proporzionali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere

Emendamento

(28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere

PE753.514v02-00 20/114 RR\1292567IT.docx

influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare norme esaustive sui conflitti di interessi.

influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare e mettere a disposizione del pubblico norme esaustive sui conflitti di interessi, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione *relative alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi per la fornitura di servizi* al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

Emendamento 21

RR\1292567IT.docx 21/114 PE753.514v02-00

Emendamento

³¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di precisare il (33 bis) metodo di calcolo di tali diritti e corrispettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda [contenuto e portata]. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello specialistico, e che tali consultazioni siano condotte in conformità con i principi sanciti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016^{1 bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/5 12/oj.?locale=it.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) L'aumento proposto delle risorse dell'EMSA è insufficiente data

l'entità dell'aumento proposto dei compiti dell'Agenzia e la portata delle ambizioni dell'UE per la politica marittima. Pertanto, l'importo delle risorse finanziarie destinate alla proposta in esame dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP oppure essere mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP. Poiché la proposta della Commissione relativa alla revisione del QFP non ha rafforzato il bilancio dell'EMSA, l'aumento degli stanziamenti destinati all'EMSA non può essere controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti né portare a una riduzione dei finanziamenti per altri programmi dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri *a zero* incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri *alla riduzione massima degli* incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima

Emendamento

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione, *la riduzione degli oneri amministrativi* e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'Agenzia assiste la Commissione:

Emendamento

1. L'Agenzia assiste la Commissione *e gli Stati membri*:

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17, ad attività di ricerca marittima a livello dell'Unione coerenti con gli obiettivi dell'Agenzia. A tal riguardo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell'Unione, e nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le

Emendamento

4. L'Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17, ad attività di ricerca marittima a livello dell'Unione coerenti con gli obiettivi dell'Agenzia. A tal riguardo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell'Unione, e nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le

PE753.514v02-00 24/114 RR\1292567IT.docx

considerazioni sulla sicurezza, l'Agenzia *può diffondere* i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell'ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell'Unione e degli Stati membri.

considerazioni sulla sicurezza, l'Agenzia *diffonde* i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell'ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

Emendamento

L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate, le tecnologie delle batterie impiegate per la propulsione, le "tecnologie a zero emissioni", quali definite nel regolamento [FuelEU] Maritime], o qualsiasi altra futura tecnologia a bordo delle navi o nelle aree portuali.

Emendamento 28

RR\1292567IT.docx 25/114 PE753.514v02-00

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'Agenzia assiste la Commissione nell'elaborazione e nella gestione delle banche dati di cui agli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2009/16/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nell'analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento

L'Agenzia assiste la Commissione *e gli*Stati membri nell'elaborazione e nella gestione delle banche dati di cui agli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2009/16/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nell'analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Emendamento

L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia può essere invitata dagli Stati membri a fornire sostegno operativo e tecnico per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. In assenza di conflitti di interessi per l'Agenzia, essa adempie tali richieste. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7

PE753.514v02-00 26/114 RR\1292567IT.docx

Testo della Commissione

7. L'Agenzia assiste la Commissione nell'attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, sviluppando e gestendo la banca dati di cui all'articolo 35, paragrafo 4, di tale direttiva e agevolando la cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati che fungono da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

Emendamento

7. L'Agenzia assiste la Commissione *e gli Stati membri* nell'attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, sviluppando e gestendo la banca dati di cui all'articolo 35, paragrafo 4, di tale direttiva e agevolando la cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati che fungono da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento.

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare. La Commissione utilizza tali dati, congiuntamente a quelli generati dal sistema d'informazione della convenzione internazionale sulle norme relative alla

³⁹ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

³⁹ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia (STCW IS), per sviluppare risposte strategiche adeguate per il reclutamento e il mantenimento in attività della gente di mare.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) condividendo e ricevendo informazioni pertinenti provenienti da altre agenzie dell'UE, come l'EFCA, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca perduti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione, e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati. A tal proposito, l'Agenzia svolge ulteriori ricerche su questioni relative ai container dispersi, compresi quelli contenenti pellet di plastica, e al rumore sottomarino e fornisce

Emendamento

5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione, e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati. A tal proposito, l'Agenzia svolge ulteriori ricerche su questioni relative ai container dispersi, compresi quelli contenenti pellet di plastica, e al rumore sottomarino e fornisce

PE753.514v02-00 28/114 RR\1292567IT.docx

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri.

raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Per quanto riguarda i container dispersi in mare, l'Agenzia dovrebbe fornire orientamenti ai portatori di interessi del settore e allo Stato di bandiera sui requisiti concordati in seno all'IMO per la segnalazione obbligatoria dei container dispersi. È inoltre opportuno esaminare la possibilità di meccanismi di risposta collettivi e coordinati a livello dell'UE e internazionale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra *e* la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Emendamento

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e dei porti e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra, la propulsione assistita dal vento *e la cattura del carbonio a bordo*, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia valuta la necessità di implementare moduli di formazione aggiuntivi per i professionisti marittimi che gestiscono sistemi ibridi e a zero emissioni di nuova generazione e spesso complessi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

Emendamento

L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e dai porti. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra, la propulsione assistita dal vento, dal sole e dall'onda cinetica e la cattura del carbonio a bordo, garantendo il rispetto dei principi della neutralità tecnologica, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica, ricorrendo a pratiche quali la navigazione a bassa velocità (slow steaming) e l'ottimizzazione della velocità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tale assistenza comprende anche il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti sul traffico portuale, l'elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo di container limitrofi a discapito dei porti dell'UE.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.

Emendamento

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione. La relazione è resa pubblica sul sito web dell'Agenzia in un formato consultabile e in modo disaggregato.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti *di ispezione* ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, *paragrafo 4*, del regolamento (CE) n. 725/2004.

Emendamento

1. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione *e agli Stati membri* nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 725/2004.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in

Emendamento

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in

particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri particolare *fornendo orientamenti e* agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, migliorando la conoscenza della situazione marittima.

Emendamento

L'Agenzia fornisce alla 1. Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, migliorando la conoscenza della situazione marittima, anche per quanto riguarda le nuove sfide di natura geopolitica, come la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le connesse minacce alla sicurezza per determinati Stati membri e per l'Unione nel suo complesso.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'Agenzia gestisce un centro disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che, *su richiesta e* fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fornisce alla Commissione, alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell'Unione competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della

Emendamento

L'Agenzia gestisce un centro disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che, fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fornisce alla Commissione, alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell'Unione competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi,

PE753.514v02-00 32/114 RR\1292567IT.docx

situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti: che li assistono per gli aspetti seguenti:

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'attuazione di qualsiasi normativa dell'Unione che imponga il monitoraggio dei movimenti delle navi;

Emendamento

c) l'attuazione di qualsiasi normativa dell'Unione che imponga il monitoraggio dei movimenti delle navi *e dei container dispersi in mare*;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) agevolare il riutilizzo e la condivisione dei dati scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.

Emendamento

d) agevolare *e migliorare* il riutilizzo e la condivisione dei dati affidabili scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica agli Stati membri, su loro richiesta e fatti salvi i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l'adozione di certificati elettronici.

Emendamento

3. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa, nonché programmi regolari di formazione e certificazione, agli Stati membri, su loro richiesta e fatti salvi i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l'adozione di certificati elettronici e nella digitalizzazione di ogni altra procedura, che possa avere un effetto positivo riducendo gli oneri

amministrativi a carico delle autorità dello Stato di bandiera, di approdo o costiero.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.

Emendamento

6. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del diritto dell'Unione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, *del* memorandum d'intesa *di Parigi relativo* al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi") e di altre organizzazioni regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione.

Emendamento

L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, in seno a cui l'EMSA, nell'ambito della delegazione della Commissione, dovrebbe essere coinvolta e partecipare alle discussioni, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, dei pertinenti memorandum d'intesa relativi al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo e di altre organizzazioni regionali competenti cui

PE753.514v02-00 34/114 RR\1292567IT.docx

l'Unione ha aderito, per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia, *su richiesta della* Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Su richiesta della Commissione o del servizio europeo per l'azione esterna, o di entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento

Emendamento

2. L'Agenzia, *in consultazione con la* Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

Emendamento

In consultazione con la Commissione o il servizio europeo per l'azione esterna, o con entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia

RR\1292567IT.docx 35/114 PE753.514v02-00

marino. di inquinamento marino.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 24 e *su richiesta della* Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze *previa approvazione della Commissione*. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia *è in linea con le priorità politiche della Commissione e* mira ad

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 24 e *in consultazione con la* Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

Emendamento

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per

PE753.514v02-00 36/114 RR\1292567IT.docx

assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione *di tali* priorità. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

l'azione esterna nella realizzazione *delle* priorità *dell'Unione*. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

Emendamento

d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo, incluso mediante il ricorso agli strumenti di simulazione digitale per studiare l'effetto degli incidenti;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) condividendo gli sviluppi, la ricerca e le tecnologie pertinenti, compresa l'intelligenza artificiale, in modo collaborativo e flessibile, per trovare soluzioni alle sfide affrontate nei diversi settori;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) intensificando la cooperazione per

RR\1292567IT.docx 37/114 PE753.514v02-00

raccogliere dati ai fini della ricerca scientifica marina in materia di ecosistemi marini, oceanografia fisica, chimica marina, biologia marina, pesca, perforazione e carotaggio oceanici scientifici, ricerca geologica e geofisica e altre attività;

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) attuando progetti di cooperazione con paesi terzi per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, la protezione marittima e la conservazione dell'ambiente marino;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione comprende *anche* quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione comprende quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel consiglio di amministrazione siedono anche due rappresentanti del Parlamento europeo che partecipano in qualità di

PE753.514v02-00 38/114 RR\1292567IT.docx

osservatori e non aventi diritto di voto.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in

Emendamento

2. Ogni Stato membro, *il Parlamento europeo* e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento

g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10;

Emendamento

j) adotta *e mette a disposizione del pubblico le* norme di prevenzione e

relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione: gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

1) adotta il suo regolamento interno;

Emendamento

l) adotta *e mette a disposizione del pubblico* il suo regolamento interno;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione

u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro;

Emendamento

u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia e rispettando il principio della sana gestione finanziaria;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera v

Testo della Commissione

v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c). *Qualora la*

Emendamento

v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c);

PE753.514v02-00 40/114 RR\1292567IT.docx

Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della decisione del consiglio di amministrazione concernente i servizi offerti a fronte di diritti o il modello quadro, a sfavore di tale decisione, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera x

Testo della Commissione

x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della strategia, a sfavore di tale strategia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione

Emendamento

x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6;

Emendamento

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione *lo* trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo durante la consultazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo *degli Stati* membri

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo *dei suoi* membri

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da c) a e) e lettere i), j), n), o), p), q), t) e u), e paragrafo 2, possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il voto favorevole del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia.

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

Emendamento

3. Ogni membro *avente diritto di voto* dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 25 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Emendamento

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente *e dal vicepresidente* del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il comitato esecutivo adotta le decisioni per consenso. Se non riesce ad adottare una decisione per consenso, la questione è deferita al consiglio di amministrazione.

PE753.514v02-00 44/114 RR\1292567IT.docx

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e *alle* competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e *a* competenze *ed esperienza comprovate nell'ambito del settore marittimo*, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Emendamento

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di

prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste dai suoi membri.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

Emendamento

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dei motivi di tale decisione, nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza applicabili.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

PE753.514v02-00 46/114 RR\1292567IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia. *Pertanto, il direttore esecutivo:*

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornisce assistenza e competenze tecniche alla Commissione e agli Stati membri nel contesto delle riunioni dell'IMO;

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) risponde al consiglio di amministrazione dell'Agenzia quando adotta decisioni politicamente sensibili nell'interesse dell'Unione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantisce l'amministrazione corrente *sostenibile ed efficiente* dell'Agenzia;

a) garantisce l'amministrazione corrente dell'Agenzia;

Emendamento 83

RR\1292567IT.docx 47/114 PE753.514v02-00

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) eventuali diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti di esecuzione *adottati a norma dell'*articolo 33;

Emendamento

c) eventuali diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti *delegati e* di esecuzione *di cui all'*articolo 33;

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia *a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto*. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Agenzia, se del caso, coopera strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso Stato membro.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

PE753.514v02-00 48/114 RR\1292567IT.docx

Testo della Commissione

Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l'accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.

Emendamento

Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, dopo averne informato la commissione competente del Parlamento europeo, con l'accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.

Motivazione

È importante consolidare le relazioni tra il Parlamento europeo e l'Agenzia.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi

Diritti e corrispettivi

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai

soppresso

RR\1292567IT.docx 49/114 PE753.514v02-00

paragrafi 2, 3 e 4, atti di esecuzione che precisano:

- a) i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, particolarmente in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e
- b) le condizioni di pagamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 33 bis che integrino il presente regolamento definendo il metodo di calcolo dei diritti e dei corrispettivi di cui al paragrafo 2. Tale metodo si basa sui principi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Sulla base del metodo stabilito a norma del paragrafo 4 bis, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i diritti e i corrispettivi per la fornitura di servizi. Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. / per un periodo di ... anni da ...
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 33, paragrafo 4 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Emendamento

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione, *l'abuso di potere* e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

Emendamento

3. L'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione, *abuso di potere* o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.

PE753.514v02-00 52/114 RR\1292567IT.docx

Testo della Commissione

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia *e* l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Emendamento

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia, l'efficienza *e il rapporto costibenefici* dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

MOTIVAZIONE

Contesto storico

Il costante aumento del rischio di incidenti associato all'intensificazione delle attività di trasporto marittimo in Europa e nelle acque che la circondano ha portato all'adozione dei primi elementi costitutivi della politica europea in materia di sicurezza marittima all'inizio degli anni novanta.

In particolare, l'incidente della petroliera Erika verificatosi nel 1999 ha portato alla presentazione delle proposte del pacchetto sulla sicurezza marittima¹, che comprendeva il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e da allora è stato modificato in cinque occasioni

La modifica apportata nel 2013, che ha operato una distinzione tra compiti fondamentali e accessori, è ormai divenuta obsoleta. Tale evoluzione, a cui si associa la necessità di integrare e rispecchiare i nuovi e sempre maggiori compiti affidati all'Agenzia che non figurano nell'attuale mandato, ha richiesto l'adozione di un regolamento completamente nuovo che sostituisca quello in vigore.

Obiettivi della proposta

La proposta in esame intende pertanto fissare e rispecchiare maggiormente i compiti e gli obiettivi attuali dell'EMSA nel suo regolamento istitutivo, affinché essa abbia l'obbligo giuridico di conseguire tali obiettivi nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione, della protezione e della cibersicurezza, della sorveglianza e dell'assistenza nella gestione delle crisi, nonché della digitalizzazione del settore marittimo. La proposta mantiene immutati i compiti già previsti nell'attuale mandato dell'Agenzia, tenendo nel contempo conto dei compiti nuovi e aggiornando le disposizioni amministrative e finanziarie, allineandole al nuovo quadro.

La proposta di revisione mira inoltre ad adeguare il regolamento istitutivo dell'EMSA alle esigenze future, accordando una flessibilità sufficiente per integrare nuovi compiti che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del settore marittimo e garantendo che l'Agenzia disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere il suo ruolo.

Interazione con altre proposte del pacchetto sulla sicurezza marittima

L'iniziativa rientra nel pacchetto volto a modernizzare le norme dell'UE in materia di sicurezza marittima e a prevenire l'inquinamento dell'acqua causato dalle navi. L'esito dei negoziati sulle altre proposte inciderà notevolmente sul contenuto finale del nuovo regolamento istitutivo dell'EMSA. Ciò significa che molti dei nuovi compiti previsti derivano dalle nuove disposizioni contenute nelle altre proposte (controllo da parte dello Stato di approdo, obblighi dello Stato di bandiera, indagini sugli incidenti e inquinamento provocato dalle navi).

_

¹ Erika I (COM(2000)0142) ed Erika II (COM(2000)0802).

Incidenza sul bilancio

In base alla stima dell'incidenza finanziaria, allegata dalla Commissione ma non inclusa negli articoli della proposta, sarebbero necessari una dotazione supplementare di 50 997 milioni di EUR e 33 posti aggiuntivi per il periodo residuo dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

La relatrice desidera sottolineare che, secondo la Commissione, "i compiti assegnati all'EMSA richiederanno una riprogrammazione della linea di bilancio relativa al contributo annuale all'Agenzia (02 10 02) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale. L'aumento degli stanziamenti per l'EMSA sarà controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti."

La relatrice auspica dunque vivamente che i nuovi e sempre maggiori compiti svolti dall'EMSA grazie alle suddette risorse finanziarie supplementari non compromettano i progetti attualmente finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.

Posizione della relatrice

Considerazioni generali

La relatrice prende atto della necessità di rivedere e aggiornare con urgenza il regolamento istitutivo in vigore, in particolare per quanto concerne le competenze e le norme organizzative dell'Agenzia. Occorre osservare che molti dei compiti citati nella proposta sono già svolti dall'EMSA senza una chiara base giuridica.

La relatrice plaude dunque alla proposta in esame, poiché risponde ai notevoli cambiamenti che hanno interessato il settore marittimo all'interno dell'Unione. La proposta amplia le competenze dell'EMSA in settori quali la sicurezza marittima, la sostenibilità, la decarbonizzazione, la protezione, la cibersicurezza, la sorveglianza, l'assistenza nella gestione delle crisi e la trasformazione digitale dell'ecosistema marittimo. Tali miglioramenti rafforzano ulteriormente la sicurezza e la sostenibilità del settore marittimo.

Presentazione degli emendamenti della relatrice

La relatrice sottolinea che è di fondamentale importanza aumentare la flessibilità dell'EMSA. La proposta si concentra pertanto su quattro elementi cardine, intesi a consolidare la rilevanza dell'EMSA sia all'interno che all'esterno dell'Unione. L'obiettivo consiste nel rappresentare l'EMSA come un polo di condivisione delle conoscenze e dei dati, in linea con le priorità della Commissione.

Le modifiche proposte sono suddivise in quattro sezioni distinte: compiti definiti, ruolo dell'EMSA sulla scena internazionale, struttura di governance e dotazioni finanziarie associate a capacità.

La prima sezione degli emendamenti concerne i compiti assegnati all'Agenzia. La relatrice ritiene sia necessario un ruolo più proattivo per quanto riguarda la modernizzazione dei porti marittimi in quanto elementi dell'ecosistema marittimo. Il maggiore coinvolgimento dell'EMSA nella gestione dei porti marittimi segna l'inizio di una nuova era quanto a efficienza e sicurezza.

Grazie a una cooperazione rafforzata con le autorità portuali, l'EMSA contribuisce a fissare e mantenere elevati standard di sicurezza, a sostenere la decarbonizzazione e la sostenibilità e ad agevolare le operazioni delle navi. Tale approccio proattivo rafforza la posizione dell'Europa quale polo commerciale mondiale e comprende, tra l'altro, il monitoraggio e la comunicazione degli effetti dell'EU ETS e di FuelEU, nonché il sostegno alle conoscenze dei porti in materia di rischi per la sicurezza, bunkeraggio e stoccaggio legati all'impiego di combustibili alternativi sostenibili e uso di nuove tecnologie.

Per quanto riguarda le indagini sugli incidenti marittimi, l'EMSA dovrebbe dirigere un quadro comune per ridurre gli oneri a carico degli Stati membri ed eliminare le attuali disparità in materia di segnalazione e monitoraggio degli incidenti. Tale orientamento proattivo contribuisce a salvare vite e a proteggere l'ambiente.

L'EMSA adotta tecnologie all'avanguardia per aumentare la sicurezza marittima, tra cui sistemi di monitoraggio avanzati, tecnologie satellitari e analisi dei dati per tracciare i movimenti delle navi e individuare potenziali rischi ed emergenze. Tali strumenti dovrebbero, in ogni caso, essere utilizzati a vantaggio degli Stati membri senza che questi lo richiedano. Queste innovazioni consentono di reagire più rapidamente alle emergenze e di assegnare le risorse in maniera più efficiente.

La seconda sezione concerne il ruolo dell'EMSA a livello internazionale, che rafforza l'influenza e la cooperazione europee sulla scena marittima mondiale. L'Agenzia collabora già con organizzazioni e partner internazionali allo scopo di favorire un ambiente marittimo più sicuro e armonizzato in tutto il mondo. Pertanto, dovrebbe avere un ruolo permanente in seno all'IMO.

L'attuale contesto geopolitico dimostra che l'Agenzia, in diverse occasioni, ha svolto anche un ruolo strategico nel fornire conoscenze della situazione marittima. Di conseguenza, l'EMSA fornisce assistenza per l'attuazione delle sanzioni nei confronti della Russia e coadiuva gli organismi delle Nazioni Unite per quanto riguarda le "rotte del grano". Ciò dimostra che l'EMSA può anche svolgere un ruolo più proattivo, ove necessario, in materia di conoscenza della situazione marittima.

La terza sezione riguarda la governance dell'Agenzia. La relatrice ritiene fondamentale consolidare le relazioni tra l'Agenzia e il Parlamento europeo, come indicato nella dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate. Propone dunque che il Parlamento europeo sia coinvolto nella nomina del direttore esecutivo, nomini un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e sia consultato in merito al programma pluriennale. La relatrice ritiene che tali proposte costituiscano un passo positivo verso l'aumento della trasparenza, la responsabilità e l'allineamento agli interessi dei cittadini dell'Unione.

Garantire che i diritti riscossi dall'EMSA siano proporzionali è fondamentale per preservare l'equità e l'accessibilità economica per tutte le parti interessate. La proporzionalità dei diritti implica che il costo dei servizi dell'EMSA dovrebbe corrispondere alle dimensioni, alla tipologia e all'impatto delle attività marittime interessate. Tale approccio favorisce l'equità e promuove le pratiche marittime responsabili. L'EMSA può adattare meglio le sue attività agli obiettivi più generali dell'Unione europea e garantire che i servizi forniti siano al tempo stesso efficaci e accessibili a tutte le parti interessate del settore marittimo.

L'ultima sezione che la relatrice desidera menzionare concerne le risorse finanziarie e le capacità dell'Agenzia. Alle nuove competenze attribuite dovrebbero sempre corrispondere risorse adeguate. Occorre inoltre che la Commissione europea e gli Stati membri si impegnino a garantire risorse finanziarie e umane in misura adeguata.

In conclusione, la proposta relativa all'EMSA dovrebbe rappresentare uno sforzo globale inteso a migliorare la sicurezza, la protezione e la sostenibilità del settore marittimo in Europa e nel resto del mondo. Tale evoluzione rispecchia l'impegno dell'EMSA a salvaguardare i nostri mari e a garantire la crescita costante del settore marittimo nel rispetto dell'ambiente.

ALLEGATO : ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persone
European Maritime Safety Agency (EMSA)
SafeSeas
The European Sea Ports Organisation (ESPO)
The European Community Shipowners' Associations (ECSA)
The Mediterranean Shipping Company (MSC Group)
Sea Europe
Cruise Lines International Asssociation (CLIA Europe)
The World Shipping Council (WSC)
The European International Shipowners' Association of Portugal (EISAP)
European Commission DG MOVE
The Federation of European Private Port Companies and Terminals (FEPORT)
The International Association of Classification Societies (IACS)
European Economic and Social Committee
Fincantieri Cruise Business
IThe International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di revisione del mandato dell'EMSA intende: 1) fissare e rispecchiare maggiormente i compiti e gli obiettivi attuali dell'Agenzia nel suo regolamento istitutivo, affinché abbia l'obbligo giuridico di realizzarli e sostenere gli Stati membri e la Commissione prestando la necessaria assistenza tecnica, operativa e scientifica per garantire la sicurezza e la protezione marittime e la transizione verde e digitale del settore; 2) garantire che il regolamento istitutivo dell'EMSA sia adeguato alle esigenze future, accordando una flessibilità sufficiente per integrare nuovi compiti che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del settore marittimo e 3) garantire che l'Agenzia disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere il suo ruolo.

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta e considera necessario integrare e rispecchiare i nuovi compiti dell'EMSA nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione, della protezione e della cibersicurezza, della sorveglianza e dell'assistenza nella gestione delle crisi. Tuttavia, in linea con il suo approccio ai fascicoli delle agenzie decentrate, ritiene che la sostanza politica della proposta debba essere trattata dalle commissioni competenti per il merito.

Di conseguenza, il progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie, sulle norme di governance e sulle disposizioni relative alla rendicontazione e alla valutazione, al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare. Il relatore valuta la proposta in particolare alla luce della relazione Schoepflin del 2019¹, della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e dell'orientamento comune² e del regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie decentrate³.

¹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134 IT.html

² https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf

³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715

Incidenza sul bilancio e disposizioni finanziarie

La scheda finanziaria legislativa allegata proposta di revisione del mandato fornisce dettagli sull'incidenza sul bilancio e sul personale necessario dell'Agenzia rispetto a quelli attualmente previsti nel quadro finanziario pluriennale (QFP). Sarebbero necessari una dotazione supplementare di 50 997 milioni di EUR e 33 posti aggiuntivi per il periodo residuo del quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di garantire che l'Agenzia disponga delle risorse necessarie per l'applicazione del suo mandato riveduto. È ovviamente indispensabile che l'Agenzia disponga di risorse finanziarie e umane sufficienti per eseguire il suo mandato rafforzato e sarà importante garantire che tutti gli ulteriori compiti e responsabilità che potrebbero essere concordati nella legislazione finale siano adeguatamente finanziati.

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP – pur essendo ovviamente indicativa e fatto salvo un futuro accordo sul QFP – è molto significativa e dovrebbe essere tenuta presente durante le deliberazioni sulla proposta in esame.

La scheda finanziaria legislativa indica inoltre che questa incidenza sul bilancio sarà controbilanciata con una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE-Trasporti nell'ambito dell'attuale QFP.

Il relatore si oppone con fermezza a tale intenzione. I compiti aggiuntivi assegnati all'EMSA in base alla proposta non sarebbero altrimenti eseguiti a titolo dell'MCE-Trasporti, che è un programma chiave che garantisce il finanziamento dei corridoi di solidarietà e che necessiterebbe di risorse addizionali in seguito all'associazione dell'Ucraina al programma. Pertanto, è chiaro che tale programma non è idoneo per effettuare riassegnazioni.

Il finanziamento di questo mandato ampliato non dovrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti per altri programmi prioritari dell'Unione. L'importo delle risorse finanziarie destinate alla proposta in esame dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP oppure essere mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.

Dall'inizio del QFP è stata sono stati riassegnati o è prevista la riassegnazione di 1,2 miliardi di EUR dai programmi alle agenzie. Tale importo è pari alla metà dell'importo disponibile a titolo dello strumento di flessibilità fino ad oggi. Gli importi complessivi in questione non sono irrilevanti ed esigono un attento esame di tali riassegnazioni.

Il relatore sottolinea che la mancanza strutturale di risorse nelle agenzie non dovrebbe essere corretta con soluzioni insostenibili. Si rammarica che la proposta della Commissione relativa a una revisione del QFP non preveda un rafforzamento delle agenzie. In assenza di tale rafforzamento, è ancora più importante aumentare la flessibilità per il periodo residuo del QFP. L'ambito e i compiti delle agenzie sono aumentati considerevolmente, senza un corrispondente aumento delle risorse finanziarie e umane, e non vi è alcun motivo per cui tale aumento dovrebbe fermarsi nel 2024.

Governance, controllo parlamentare e valutazione

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione afferma che agli articoli da 14 a 26, che stabiliscono le norme relative all'organizzazione dell'Agenzia, le nuove norme proposte "si basano sul regolamento (CE) n. 1406/2002" e che "le modifiche introdotte delle norme del presente capo sono riconducibili all'attuazione della dichiarazione congiunta della

Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate (2012).

Il relatore ritiene invece che alcune modifiche proposte non siano in linea con l'orientamento comune. Pertanto, propone di ripristinare un migliore equilibrio di potere tra la Commissione e l'Agenzia e, aspetto ancora più importante, di sopprimere il diritto di veto della Commissione sulle decisioni amministrative e di bilancio adottate dal consiglio di amministrazione, in cui essa dispone in ogni caso di un diritto di voto in conformità della prassi corrente di governance dell'agenzia.

L'autonomia decisionale in materia di bilancio e di amministrazione è importante per l'efficacia delle agenzie. Altri emendamenti sono intesi a rafforzare il controllo parlamentare e la responsabilità.

Diritti

Il relatore parte dal principio che le agenzie dovrebbero disporre del bilancio necessario per svolgere i compiti loro assegnati dal legislatore. Sebbene i modelli di finanziamento basati sui diritti siano del tutto legittimi, le disposizioni che disciplinano i diritti non sono chiare e il controllo parlamentare è molto limitato. Pertanto, il relatore presenta un emendamento che riduce l'ambito dei servizi che danno luogo a diritti e propone – qualora l'ambito dei diritti non sia meglio definito nell'atto di base – di definirlo in un momento successivo attraverso un atto delegato invece dell'atto di esecuzione proposto. Sarebbero necessarie una maggiore chiarezza in termini di finalità e natura dei diritti e disposizioni chiare in materia di controllo parlamentare per prendere in considerazione l'introduzione degli stessi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi nazionali e dell'Unione, collaborando pienamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e con gli Stati membri, evitando duplicazioni dell'attività, promuovendo sinergie e complementarità e conseguendo in tal modo coordinamento e risparmi di bilancio.

Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare norme esaustive sui conflitti di interessi

Emendamento

Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare e mettere a disposizione del pubblico norme esaustive sui conflitti di interessi, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo. Tali modalità dovrebbero garantire in particolare che gli alti rappresentanti dell'Agenzia non pregiudichino la sua integrità durante o dopo il loro mandato.

Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per svolgere i propri compiti l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. La

Emendamento

(31) Per svolgere i propri compiti l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. *L'aumento*

PE753.514v02-00 62/114 RR\1292567IT.docx

procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione.

del contributo a carico del bilancio dell'Unione, inteso a coprire i compiti aggiuntivi conferiti all'EMSA a seguito della revisione del suo mandato, dovrebbe essere prelevato esclusivamente dai margini non assegnati nell'ambito della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

Emendamento

Al fine di garantire condizioni (33)uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

³¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia, *su richiesta della* Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

Emendamento

2. L'Agenzia, *in consultazione con la* Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Su richiesta della** Commissione o **del** servizio europeo per l'azione esterna, o **di** entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di

Emendamento

3. *In consultazione con la*Commissione o *il* servizio europeo per l'azione esterna, o *con* entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti

PE753.514v02-00 64/114 RR\1292567IT.docx

petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 24 e *su richiesta della* Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 24 e *in consultazione con la* Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 8

5.

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

L'Agenzia può concludere accordi

Emendamento

5. L'Agenzia può concludere accordi

RR\1292567IT.docx 65/114 PE753.514v02-00

amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze *previa approvazione della Commissione*. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia *è in linea con le priorità politiche della Commissione e* mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione *di tali* priorità. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione *delle* priorità *dell'UE*. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto *come pure un esperto*

PE753.514v02-00 66/114 RR\1292567IT.docx

indipendente che dispone di particolari competenze nel settore della sicurezza marittima, designato dal Parlamento europeo, avente diritto di voto.

Motivazione

In linea con l'orientamento comune e con la formulazione simile del testo relativo all'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe.

Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nei settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, *si adoperano per conseguire* una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente degli organi inquirenti sugli incidenti a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.

Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nei settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, *garantiscono* una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente degli organi inquirenti sugli incidenti a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.

Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento

2. Ogni Stato membro, il Parlamento europeo e la Commissione nominano, prestando la dovuta attenzione all'equilibrio di genere, i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento 13

RR\1292567IT.docx 67/114 PE753.514v02-00

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Emendamento

4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi *o almeno una volta all'anno*. L'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia;

Emendamento

(b) a norma dell'articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia;

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune, che non prevede tale ruolo per la Commissione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10. *Qualora la Commissione si esprima, entro*

Emendamento

(g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10.

PE753.514v02-00 68/114 RR\1292567IT.docx

15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune, che non prevede e non intende attribuire alla Commissione un diritto speciale che equivale a un diritto di veto.

Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione: Emendamento

(j) adotta *e mette a disposizione del pubblico le* norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) adotta il suo regolamento interno;

Emendamento

(l) adotta *e mette a disposizione del pubblico* il suo regolamento interno;

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera u

RR\1292567IT.docx 69/114 PE753.514v02-00

Testo della Commissione

(u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro;

Emendamento

(u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia e rispettando il principio della sana gestione finanziaria;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera v

Testo della Commissione

(v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c). Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della decisione del consiglio di amministrazione concernente i servizi offerti a fronte di diritti o il modello quadro, a sfavore di tale decisione, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri:

Emendamento

(v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte *dei* diritti e corrispettivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c).

Motivazione

L'orientamento comune non prevede e non intende attribuire alla Commissione un diritto speciale che equivale a un diritto di veto. La Commissione è pienamente coinvolta nell'elaborazione di qualsiasi atto delegato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera x

Testo della Commissione

(x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della strategia, a sfavore di tale strategia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Emendamento

(x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune, che non prevede e non intende attribuire alla Commissione un diritto speciale che equivale a un diritto di veto.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione *lo* trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il

consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata in merito.
L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Motivazione

Questa disposizione è inclusa, ad esempio, nel regolamento Frontex e rafforza la responsabilità.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

soppresso

Motivazione

L'articolo 16 precisa già il meccanismo di voto del documento unico di programmazione. Una maggioranza dei due terzi del consiglio di amministrazione sembra costituire una garanzia sufficiente ed è conforme all'orientamento comune.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

PE753.514v02-00 72/114 RR\1292567IT.docx

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia.

Emendamento

Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia. Essa comprende altresì le attività di ricerca e innovazione previste dall'Agenzia di cui all'articolo 3.

Motivazione

Simile al testo relativo a Europol.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo *degli Stati* membri.

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo *dei suoi* membri.

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da c) a e) e lettere i), j), n), o), p), q), t) e u), e paragrafo 2, possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il voto favorevole del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia.

soppresso

Motivazione

La concessione di un diritto di veto alla Commissione in tali casi non è in linea con la prassi corrente di governance delle agenzie o con l'orientamento comune, che non prevede un ruolo speciale per la Commissione e parla di voto a maggioranza assoluta solamente per l'amministrazione correnti e di una maggioranza di due terzi per la nomina e la rimozione dall'incarico del direttore, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione, l'adozione del bilancio annuale e del programma di lavoro. L'orientamento della Commissione prevede deroghe a tale orientamento solamente se sono giustificate in casi specifici. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in tal senso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

Emendamento

3. Ogni membro *avente diritto di voto* dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 25 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento;

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri *tre* membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri *con diritto di voto*. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo *senza diritto di voto*.

Emendamento

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente *e dal vicepresidente* del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri *due* membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo. *Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni*.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni, *con possibilità di rinnovo*. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio

Emendamento

5. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni *e può essere rinnovato una sola volta*. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina nel momento in cui cessa la loro appartenenza

di amministrazione.

al consiglio di amministrazione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il comitato esecutivo adotta le decisioni per consenso. Se non riesce ad adottare una decisione per consenso, la questione è deferita al consiglio di amministrazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

Emendamento

- 1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione *conformemente alla seguente* procedura:
- (a) in base ad un elenco redatto dalla Commissione in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere, i candidati sono invitati a prendere la parola davanti al Consiglio e alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande loro poste;
- (b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze;
- (c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti

PE753.514v02-00 76/114 RR\1292567IT.docx

pareri.

Motivazione

Simile al testo relativo all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ed è responsabile della gestione corrente dell'Agenzia.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Emendamento

Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste.

Motivazione

Simile al testo relativo all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.

Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto *alla fine del periodo complessivo*.

Emendamento

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione.

Emendamento

6 bis. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

soppresso

Motivazione

Il testo di questo paragrafo è spostato all'inizio dell'articolo.

Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni. Il direttore esecutivo può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'Agenzia.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantisce l'amministrazione corrente *sostenibile ed efficiente* dell'Agenzia;

Emendamento

(a) garantisce l'amministrazione corrente dell'Agenzia;

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *eventuali* diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione *o altri servizi* che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti *di esecuzione* adottati a norma dell'articolo 33:

Emendamento

(c) diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni *e* formazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti *delegati* adottati a norma dell'articolo 33;

Motivazione

Innanzitutto, si ritiene che la formulazione della Commissione preveda un ambito troppo ampio e non definito per gli eventuali diritti e che non sia chiaro in quali casi si deve utilizzare il bilancio dell'UE e in quali casi si debbano invece utilizzare i diritti per finanziare le attività delle agenzie. Non sembra appropriato stabilire ciò mediante atti di esecuzione. Occorre procedere a un'analisi più approfondita.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) l'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b), c) e d), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Agenzia e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia *a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto*. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Agenzia, se del caso, coopera strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso Stato membro.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Atti *di esecuzione* in relazione ai diritti e ai corrispettivi

Atti *delegati* in relazione ai diritti e ai corrispettivi

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti *di esecuzione* che precisano:

La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti *delegati* che precisano:

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

- i diritti e i corrispettivi spettanti (a) all'Agenzia, particolarmente in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e
- i diritti e i corrispettivi spettanti (a) all'Agenzia in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

soppresso

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

Procedura di comitato

- La Commissione è assistita dal 1. comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

PE753.514v02-00 82/114 RR\1292567IT.docx 45 Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché il rispetto dei diritti umani e dei principi di protezione dell'ambiente, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

Emendamento

2 bis. L'Agenzia è incoraggiata a utilizzare piattaforme interoperabili come l'EDES, al fine di attenuare i rischi potenziali elencati al paragrafo 1.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore non ha ricevuto contributi da entità o persone.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002	
Riferimenti	COM(2023)0269 - C9-0190/2023 - 2023/0163(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023	
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 10.7.2023	
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 28.6.2023	
Esame in commissione	9.10.2023	
Approvazione	7.11.2023	
Esito della votazione finale	+: 25 -: 1 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Hervé Juvin, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Lena Düpont, Mónica Silvana González, Catherine Griset, Predrag Fred Matić	

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Relatrice per parere: Clara Aguilera

BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2002 il regolamento (CE) n. 1406/2002 ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) al fine di rafforzare il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda due obiettivi principali: creare un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione e prevenire e contrastare l'inquinamento. Dopo la sua adozione il regolamento è stato successivamente modificato, ma a seguito della valutazione esterna effettuata sull'EMSA nel 2017 si è giunti alla conclusione che era necessario adottare un nuovo regolamento.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 269 final) mira quindi ad adeguare il mandato dell'EMSA ai nuovi sviluppi della legislazione dell'UE, della comunità scientifica, del settore marittimo e delle priorità sociali e ambientali. In particolare, l'Agenzia ha svolto compiti che non erano previsti dal precedente regolamento, pertanto è importante aggiornarli e fornire una certa flessibilità perché possa rispondere alle future esigenze del settore marittimo.

Per questo motivo la relatrice sostiene il regolamento e desidera richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

• La relatrice ritiene che, quando indica i compiti relativi alla sicurezza marittima, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento alle "attività marittime" e non al "trasporto marittimo". Il settore della pesca ha un importante impatto economico e sociale nell'UE; non solo crea ricchezza e posti di lavoro ma svolge anche un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento alimentare. Non può pertanto essere ignorato, soprattutto allorché la pesca è considerata un'attività marittima altamente pericolosa e molti degli incidenti registrati dall'EMSA coinvolgono pescherecci.

Inoltre, la relatrice ritiene che l'EMSA debba intervenire, segnalare e registrare i dati in relazione a sinistri e incidenti marittimi che coinvolgono navi di ogni tipo e dimensione. Ad oggi lo fa solo se la nave interessata ha una lunghezza superiore a 15 metri o se una nave più piccola è coinvolta in un incidente con una nave di lunghezza pari o superiore a 15 metri. L'85 % dei pescherecci dell'UE ha una lunghezza inferiore a 12 metri e sono

- questi pescherecci a essere maggiormente esposti a rischi per la sicurezza in quanto non dispongono di spazi di protezione e sono altamente vulnerabili a condizioni meteorologiche avverse e attrezzature da pesca pesanti.
- La relatrice ritiene che, per raggiungere un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, sia essenziale garantire migliori condizioni di sicurezza e di lavoro per i lavoratori. I pescatori sono particolarmente esposti a gravi rischi per la salute e la sicurezza, solitamente dovuti alla mancanza di consapevolezza e formazione del personale in materia di sicurezza. L'EMSA dovrebbe pertanto adoperarsi per armonizzare condizioni di vita e di lavoro adeguate per i pescatori, nonché misure di sicurezza a bordo di qualsiasi tipo di nave. Dovrebbe inoltre fornire una formazione efficace in materia di sicurezza, digitalizzazione e attività nautiche e di pesca. Inoltre, è essenziale garantire il riconoscimento reciproco dei certificati e rafforzare la cooperazione tra i sistemi di istruzione degli Stati membri.
- La relatrice ritiene che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe comprendere un rappresentante del Parlamento europeo, che non avrà diritto di voto. Nel regolamento relativo ai controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 C8-0238/2018 2018/0193(COD)) questa possibilità è già stata prevista, pertanto, al fine di mantenere la coerenza tra le agenzie europee, lo stesso approccio dovrebbe essere adottato in questo caso.
- Secondo la relatrice, la proposta dovrebbe predisporre che l'Agenzia rafforzi la dimensione sociale del settore della pesca e disponga di indicatori sociali che consentano di valutare se gli aspetti sociali siano presi in considerazione quando assiste la Commissione europea nell'attuazione della sua legislazione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ad agevolare lo scambio di informazioni

Emendamento

(1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e di altre attività marittime come la pesca,

e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.

e ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nel settore della pesca si verificano spesso incidenti, con elevati livelli di mortalità, pertanto la formazione dei pescatori svolge un ruolo importante nel contesto della sicurezza sul lavoro.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Come affermato nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 16 settembre 2021 sull'attrazione di una nuova generazione di lavoratori verso l'industria ittica e la creazione di occupazione nelle comunità costiere, è essenziale migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo, come pure la sicurezza, ed è necessario monitorare e prevenire i sinistri e gli incidenti in mare. Il mandato dell'EMSA dovrebbe essere esteso ai pescherecci per i quali permangono gravi problemi di sicurezza, includendo il monitoraggio e la

PE753.514v02-00 88/114 RR\1292567IT.docx

segnalazione di sinistri e incidenti in mare, che attualmente non sono contemplati dal regolamento EMSA, in particolare gli incidenti gravi e mortali che coinvolgono pescherecci di piccole dimensioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo.

Emendamento

(9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo *e assicurare la sua cooperazione con le altre agenzie dell'UE, come l'EFCA*.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.

Emendamento

Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo. Nello svolgere tali compiti, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle specificità dei diversi tipi di attività marittime, concentrandosi in particolare sulle

condizioni applicabili al settore della pesca.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione al settore della pesca nello svolgimento dei suoi compiti, in quanto ha un importante impatto economico e sociale nell'UE. In particolare, i pescherecci e i lavoratori sono fortemente vulnerabili ai rischi in materia di sicurezza marittima e svolgono un ruolo importante nella transizione verde.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia

Emendamento

Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per l'individuazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza per navi di ogni tipo e dimensione, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione e al Parlamento europeo una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. Se l'Agenzia indica in una relazione la necessità di nuove norme di sicurezza, l'attuazione dei nuovi requisiti dovrebbe essere accelerata al fine di evitare lunghi ritardi tra il riconoscimento ufficiale del problema e l'impatto sulle navi e, se necessario, sarà seguita da una proposta legislativa. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la

PE753.514v02-00 90/114 RR\1292567IT.docx

dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006). L'Agenzia dovrebbe infine adoperarsi per il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e sicurezza dei pescatori e della gente di mare al fine di migliorare le opportunità commerciali, nonché aumentare la cooperazione tra gli Stati membri, altre agenzie, e la libera circolazione dei lavoratori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) invita la Commissione a recepire nel diritto dell'UE la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F 1995) dell'Organizzazione marittima internazionale, al fine di conseguire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Per quanto riguarda i pescherecci, il mandato dell'EMSA dovrebbe essere esteso per includere un monitoraggio regolare e la raccolta di informazioni statistiche sistematiche, armonizzate a livello dell'Unione, sui sinistri e sugli incidenti che coinvolgono imbarcazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE. Monitorando e valutando le evoluzioni di tali dati, in particolare in relazione alle aree geografiche, alle flotte e all'attrezzatura da pesca utilizzata, sarà possibile trovare soluzioni per apportare miglioramenti, ridurre e prevenire il verificarsi di simili incidenti, in particolare per quanto riguarda i pescherecci locali e costieri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di

Emendamento

A tal proposito, è opportuno che (17)l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo e di altre attività marittime come la pesca derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che

PE753.514v02-00 92/114 RR\1292567IT.docx

quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Per quanto riguarda i pescherecci, è opportuno tenere conto dei diversi attrezzi e zone di pesca in sede di ricerca di fonti di energia alternative. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(17 bis) Per quanto riguarda il settore della pesca, tutte queste misure sono essenziali per garantire che i mari siano puliti, fatto che a sua volta è essenziale per coloro che desiderano pescare, allevare e vendere prodotti di qualità provenienti dal mare, tuttavia tali misure devono essere necessariamente accompagnate dall'assegnazione di fondi e incentivi, in modo da sostenere le operazioni di pesca, specialmente quelle del segmento artigianale e su piccola scala.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed

Emendamento

Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti, fornendo

PE753.514v02-00 94/114 RR\1292567IT.docx

economicamente efficienti.

servizi, informazioni, tecnologie, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali, raccogliendo dati a fini di ricerca scientifica, monitorando le acque europee e attuando programmi di cooperazione con i paesi terzi.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1)

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) L'Agenzia dovrebbe rafforzare la cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per quanto riguarda la prevenzione e la gestione degli incidenti in mare che coinvolgono pescherecci.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo

Emendamento

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

al *trasporto* marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.

al *traffico* marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore *del trasporto* marittimo.

Emendamento

3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore marittimo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento

Emendamento

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti, *in relazione a tutti i pescherecci*, e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi *di*

PE753.514v02-00 96/114 RR\1292567IT.docx

contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. ogni tipo e dimensione e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

Emendamento

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione *armonizzata* della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti.

Emendamento

5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti e consultando altresì altre pertinenti agenzie dell'Unione come l'EFCA.

Emendamento 19

RR\1292567IT.docx 97/114 PE753.514v02-00

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri *e* la Commissione, l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.

Emendamento

6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri, la Commissione *e altre pertinenti agenzie dell'Unione*, l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

Emendamento

L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza delle attività marittime nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza in relazione a navi di ogni tipo e dimensione. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi di ogni tipo e dimensione, compresa l'alimentazione

PE753.514v02-00 98/114 RR\1292567IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Emendamento

L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti. l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi suddivisi per Stato membro e per attività marittima. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima.

Emendamento

L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima. Fornisce inoltre una formazione efficace in materia di sicurezza, digitalizzazione, attività nautiche e di pesca ai lavoratori del settore della pesca, dal momento che la maggior parte lavora su pescherecci di piccole dimensioni che sono maggiormente esposti al rischio di incidenti.

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. *Può inoltre raccogliere* e *analizzare* dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Fa lo stesso, in particolare, per quanto riguarda i pescatori, in linea con i requisiti della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F). Raccoglie e analizza dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) e della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (C188) al fine di contribuire al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro a bordo della gente di mare e dei pescatori. Raccoglie e analizza inoltre indicatori sociali di cui si tiene conto nel fornire sostegno tecnico orizzontale alla Commissione europea e agli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. L'Agenzia collabora strettamente con la Commissione al fine di recepire la convenzione STCW-F dell'IMO nel diritto

PE753.514v02-00 100/114 RR\1292567IT.docx

Emendamento

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

dell'Unione con l'obiettivo di istituire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa, comprese la formazione in materia di sicurezza e la digitalizzazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2– lettera bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) condividendo e raccogliendo informazioni pertinenti provenienti da altre agenzie dell'UE, come l'EFCA, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca perduti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Emendamento

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi *di ogni tipo e dimensione*, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia fornisce assistenza

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce assistenza

RR\1292567IT.docx 101/114 PE753.514v02-00

tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi di ogni tipo e dimensione, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione *del trasporto marittimo* a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.

Emendamento

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione delle attività marittime a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione tenendo conto delle specificità dei diversi segmenti di flotta e tipi di navi. La relazione viene pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro

Emendamento

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro

PE753.514v02-00 102/114 RR\1292567IT.docx

organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

organismo competente dell'Unione, *in particolare l'EFCA*, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) agevolare il riutilizzo e la condivisione dei dati scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.

Emendamento

(d) agevolare *e migliorare* il riutilizzo e la condivisione dei dati *affidabili* scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

Emendamento

L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, vale a dire monitoraggio delle attività di pesca, controllo delle frontiere, sicurezza marittima, sicurezza, ricerca e soccorso, controllo doganale, applicazione generale della legge e protezione ambientale, a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

Emendamento 32

RR\1292567IT.docx 103/114 PE753.514v02-00

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

Emendamento

(a) condividendo, integrando e analizzando *i dati e* le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

Emendamento

(c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando *e condividendo* migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

Emendamento

(d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo mediante il ricorso, tra l'altro, agli strumenti digitali disponibili per simulare l'effetto degli incidenti al fine di sostenere le autorità della guardia costiera nelle loro funzioni;

PE753.514v02-00 104/114 RR\1292567IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Emendamento

(e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse, *attrezzature* e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) condividendo le ricerche, gli sviluppi e le tecnologie pertinenti, compresa l'intelligenza artificiale, in modo collaborativo e flessibile, per trovare soluzioni alle sfide affrontate nei diversi settori;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) intensificando la cooperazione per raccogliere dati ai fini della ricerca scientifica marina in materia di ecosistemi marini, oceanografia fisica, chimica marina, biologia marina, pesca, perforazione e carotaggio oceanici scientifici, ricerca geologica e geofisica e altre attività;

Proposta di regolamento Articolo 12– paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) attuando progetti di cooperazione con paesi terzi per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, la protezione marittima e la conservazione dell'ambiente marino;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quinquies) rafforzando il monitoraggio delle acque europee per individuare gli scarichi illegali di rifiuti e le possibili fuoriuscite di petrolio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione

Emendamento

2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro *flessibile*, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione

PE753.514v02-00 106/114 RR\1292567IT.docx

dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro *e* da quattro rappresentanti della Commissione, *tutti con* diritto di voto.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da quattro rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno diritto di voto.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro *e* la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento

2. Ogni Stato membro, la Commissione *e il Parlamento europeo* nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei

Emendamento

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei

RR\1292567IT.docx 107/114 PE753.514v02-00

suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. suoi metodi di lavoro, compresa la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione e in particolare quelle di cui all'articolo 12. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, comprese le modalità per migliorare la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione, e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona	
Europêche, Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione	
europea	
Comisiones Obreras (CC.OO) - Settore della pesca	
Federación Andaluza de Cofradías	
Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea	

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002	
Riferimenti	COM(2023)0269 - C9-0190/2023 - 2023/0163(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023	
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 10.7.2023	
Relatore(trice) per parere Nomina	Clara Aguilera 5.9.2023	
Esame in commissione	9.10.2023	
Approvazione	29.11.2023	
Esito della votazione finale	+: 22 -: 1 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella, Theodoros Zagorakis	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Erik Poulsen, Anne Sander	

PE753.514v02-00 110/114 RR\1292567IT.docx

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen
NI	Marc Tarabella
PPE	Maria da Graça Carvalho, Anja Haga, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Erik Poulsen
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Predrag Fred Matić
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Ana Miranda, Caroline Roose

1	-
ID	France Jamet

1	0
The Left	João Pimenta Lopes

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25	+	
ID	Catherine Griset	
NI	Andor Deli, Hervé Juvin	
PPE	Lena Düpont, José Manuel Fernandes, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Eleni Stavrou, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds	
S&D	Mónica Silvana González, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Predrag Fred Matić, Nils Ušakovs	
Verts/ALE	Alexandra Geese	

1	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

1	0	
ECR	Bogdan Rzońca	l

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	European Mariti 1406/2002	ime Safety Agenc	cy and repealing Ro	egulation (EC) No
Riferimenti	COM(2023)0269 - C9-0190/2023 - 2023/0163(COD)			
Presentazione della proposta al PE	1.6.2023			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 10.7.2023	CONT 10.7.2023	ENVI 10.7.2023	ITRE 10.7.2023
	PECH 10.7.2023			
Pareri non espressi Decisione	CONT 27.6.2023	ENVI 17.7.2023	ITRE 28.6.2023	
Relatori Nomina	Cláudia Monteiro de Aguiar 7.7.2023			
Esame in commissione	9.10.2023			
Approvazione	7.12.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	39 0 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Tomasz Piotr Poręba, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Achille Variati, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Kosma Złotowski			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Tom Berendsen, Sara Cerdas, Maria Grapini, Ondřej Kovařík, Ljudmila Novak, Dorien Rookmaker, Nicolae Ștefănuță, Kathleen Van Brempt			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Andreas Glück, Erik Marquardt, Andżelika Anna Możdżanowska, Wolfram Pirchner, Eugen Tomac			
Deposito	8.12.2023			

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39	+	
ECR	Peter Lundgren, Andżelika Anna Możdżanowska, Tomasz Piotr Poręba, Dorien Rookmaker, Kosma Złotowski	
ID	Marco Campomenosi	
PPE	Pascal Arimont, Tom Berendsen, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ljudmila Novak, Wolfram Pirchner, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo	
Renew	José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Andreas Glück, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet	
S&D	Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Thomas Rudner, Vera Tax, István Ujhelyi, Kathleen Van Brempt, Achille Variati Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Erik Marquardt, Tilly Metz, Nicolae Ştefănuță	
Verts/ALE		
0		

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti